

**DELIBERAZIONE 4 GIUGNO 2015**  
**263/2015/E/EEL**

**DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DA LUCON S.R.L. NEI CONFRONTI DI ENEL**  
**DISTRIBUZIONE S.P.A., RELATIVO ALLA PRATICA DI CONNESSIONE T0717195**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 4 giugno 2015

**VISTI:**

- la direttiva 2001/77/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001;
- la direttiva 2009/28/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- la legge 27 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e s.m.i (di seguito: deliberazione 188/2012/E/com) e, in particolare, l'Allegato A, recante "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, commi 1 e 2, del d.lgs. 1 giugno 2011, n. 93)" (di seguito: Disciplina);
- la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e s.m.i. e, in particolare, l'Allegato A, recante "Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alla reti con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione" (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 16 settembre 2008, ARG/elt 123/08;
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2013, 226/2013/A;
- la deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2014, 124/2014/A;
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;

- la nota prot. generale dell’Autorità, n. 013368 del 13 maggio 2014, con cui il Direttore della Direzione Consumatori, Conciliazioni e Arbitrati ha delegato il Responsabile dell’Unità Arbitrati e Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

## **FATTO**

1. Con nota del 18 novembre 2014, la Lucon S.r.l. (di seguito: reclamante) ha presentato un reclamo (prot. Autorità n. 33945 del 24/11/2014) nei confronti di Enel Distribuzione S.p.A. (di seguito: Enel Distribuzione o gestore), contestando la soluzione tecnica di connessione elaborata dal gestore con riferimento alla pratica di connessione T0717195, per la connessione alla rete di un impianto eolico da 60 kW sito in località Cortiglia, San Fele (PZ);
2. il reclamo è stato presentato contestualmente al gestore e all’Autorità, al fine di evitare gravi pregiudizi economici in capo al reclamante;
3. con nota del 27 novembre 2014 (prot. Autorità n. 34592 del 27/11/2014), l’Autorità ha comunicato alle parti l’avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
4. con nota del 21 aprile 2015 (prot. Autorità n. 12737 del 21/04/2015), l’Autorità ha chiesto al gestore di fornire alcune informazioni;
5. con nota del 6 maggio 2015 (prot. Autorità n. 14558 del 7/05/2015), il gestore ha inviato le informazioni richieste; con la medesima nota il gestore ha formulato le proprie argomentazioni in merito alle contestazioni contenute nel reclamo;
6. con nota dell’8 maggio 2015 (prot. Autorità n. 14835 dell’8/05/2015), essendo emersa dall’analisi della memoria prodotta e delle informazioni trasmesse dal gestore l’esigenza istruttoria di acquisire altri elementi utili ai fini della decisione, l’Autorità ha chiesto al gestore di fornire ulteriori informazioni;
7. con nota del 12 maggio 2015 (prot. Autorità n. 15318 del 13/05/2015), il gestore ha trasmesso le ulteriori informazioni richieste;
8. con nota del 17 maggio 2015 (prot. Autorità n. 15924 del 19/05/2015), il reclamante ha replicato a quanto sostenuto dal gestore nelle note del 6 maggio 2015 e del 12 maggio 2015;
9. con nota del 20 maggio 2015, la competente Direzione tecnica dell’Autorità - Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controllo - ha formulato il proprio parere tecnico, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della Disciplina.

## **QUADRO NORMATIVO**

10. Ai fini della risoluzione della presente controversia, rilevano alcune disposizioni contenute nel TICA e segnatamente:
  - a) l’articolo 1, comma 1, lettera jj), che definisce la “soluzione tecnica minima per la connessione” come “la soluzione per la connessione, elaborata dal gestore di rete in seguito a una richiesta di connessione, necessaria e

sufficiente a soddisfare la predetta richiesta, tenendo conto delle peculiarità del territorio interessato dalla connessione e compatibilmente con i criteri di dimensionamento per intervalli standardizzati dei componenti adottati dal gestore della rete a cui la connessione si riferisce”;

- b) l'articolo 7, comma 1, che, con riferimento ai casi in cui la “potenza in immissione” richiesta non superi i 100 kW, stabilisce che il “tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione” sia pari, al massimo, a 20 giorni lavorativi, ed inoltre che, nel caso in cui la soluzione per la connessione implichi la realizzazione, il rifacimento, l'adeguamento o il potenziamento di linee elettriche a livelli di tensione superiori al livello cui è erogato il servizio di connessione, il tempo per la messa a disposizione del preventivo per la connessione a disposizione del gestore di rete sia aumentato di 15 (quindici) giorni lavorativi, qualora il medesimo gestore ne dia comunicazione al richiedente entro 20 giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta di connessione.

#### **QUADRO FATTUALE**

11. In data 6 giugno 2014, il reclamante presentava al gestore due richieste di connessione alla rete per altrettanti impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica. In particolare:
- a) la prima richiesta, relativa al sito di produzione nel Comune di San Fele (PZ), veniva ricevuta dal portale informatico predisposto da Enel Distribuzione per la gestione dell'*iter* di connessione (di seguito: Portale Produttori), alle ore 10:02 del 6 giugno 2014;
  - b) la seconda richiesta, relativa al sito di produzione nel comune di Bella (PZ), veniva ricevuta dal Portale Produttori alle ore 14:24 del 6 giugno 2014.
12. In data 22 luglio 2014, il gestore inviava al reclamante i preventivi per le connessioni richieste:
- a) nel preventivo relativo all'impianto ubicato nel sito di San Fele, identificato con il codice di rintracciabilità T0717195, il gestore individuava una soluzione tecnica di connessione alla rete di distribuzione in media tensione (MT) di tipo “complesso” (ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del TICA), comprensiva dei seguenti interventi:
    - nuova cabina primaria (CP) 150/20 kV, collegata in doppia antenna a una nuova Stazione Elettrica (SE) di smistamento in doppia sbarra a 150 kV da collegare, mediante due nuovi elettrodotti della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) a 150 kV, ad una nuova SE RTN di trasformazione a 380/150 kV da inserire in entra/esce alla linea RTN 380 kV “Matera-Bisaccia”;
    - nuova stazione RTN 150 da collegare con due linee a 150 kV ad una futura SE RTN 380/150 kV (proprietà TERNA);
    - nuova stazione RTN 380/150 da inserire in entra-esce alla linea RTN 380 kV “Matera-Bisaccia” (proprietà TERNA);

- costruzione di collegamento AT 150 kV All-Acc 585 mm<sup>2</sup>, per la connessione della CP 150/20 kV alla SE RTN;
- quadro AT di cabina primaria, compreso dispositivi di protezione;
- impianto di trasformazione AT/MT con n. 2 trasformatori da 40 MVA;
- sezione MT in edificio predisposto e relativi collegamenti ai trasformatori, compresi dispositivi di protezione e stazione di energia bassa tensione (BT) ed equipaggiamenti antinfortunistici;
- costruzione di linea MT in cavo aereo tripolare ad elica visibile MT 3x150+50Y AL di circa 3,5 km;
- dispositivo di sezionamento;
- cabina di sezionamento;
- costruzione di cabina di trasformazione MT/BT;
- linea BT.

Il gestore indicava, altresì, in 330 giorni lavorativi il tempo massimo di esecuzione dei lavori a propria cura, e in 44 mesi – decorrenti dal perfezionamento dei necessari provvedimenti autorizzativi – il tempo di realizzazione della infrastruttura della RTN;

- b) nel preventivo relativo all'impianto ubicato nel sito di Bella, identificato con il codice di rintracciabilità T0717243, il gestore individuava una soluzione tecnica di connessione alla rete di distribuzione MT tramite costruzione di una cabina di trasformazione, connessa alla linea MT esistente "S. Filomena", comprensiva dei seguenti interventi:

- costruzione di circa 100 metri di linea MT in cavo aereo elicord da 35 mmq;
- costruzione di circa 30 metri di linea MT in cavo interrato Al 185 mmq;
- costruzione di una cabina di trasformazione MT/BT in Minibox;
- costruzione linea BT interrata di circa 20 metri con cavo 3X150+95 N;
- fornitura in opera di tritubo unificato in polietilene ad alta densità (D=50mm) posato nello stesso scavo di linee in cavo sotterraneo;
- n. 1 armadio stradale;
- costruzione presa con cavo AL 3x50+25c per circa 5m.

Il gestore indicava, infine, un tempo di esecuzione dei lavori pari a 90 giorni lavorativi.

#### **ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE**

13. Il reclamante sottolinea come dall'analisi dei preventivi relativi alle pratiche T0717195 e T0717243 emergano una serie di criticità nella gestione dell'*iter* di connessione da parte di Enel Distribuzione;
14. in particolare, il reclamante evidenzia come la soluzione tecnica indicata dal gestore nel preventivo di connessione relativo alla pratica T0717195 sia sproporzionata rispetto alla soluzione tecnica individuata nel preventivo di cui alla pratica T0717243 e come, pertanto, la prima non costituisca la "soluzione tecnica minima di connessione" ai sensi del TICA;

15. più nel dettaglio, il reclamante sottolinea come i siti in cui sono ubicati i due impianti di produzione da connettere, rispettivamente nei comuni di San Fele e di Bella, distino tra di loro circa 200 m in linea d'aria e come l'esistente linea elettrica del gestore - "Santa Filomena" - attraversi entrambe le particelle catastali dove avrebbero dovuto essere installati gli impianti di produzione; il reclamante rileva altresì come il preventivo di cui alla pratica T0717195 riporti un protocollo di uscita successivo a quello di cui alla pratica T0717243, nonostante l'istanza di connessione relativa a detta ultima pratica sia stata ricevuta dal Portale Produttori circa 4 ore e 20 minuti dopo quella di cui alla pratica T0717195;
16. sulla base di tali evidenze, il reclamante osserva come la soluzione di connessione riportata nel preventivo T0717195 sia ingiustificatamente più complessa di quella contenuta nel preventivo T0717243;
17. il reclamante sottolinea, altresì, come il preventivo di connessione T0717195 preveda numerosi interventi sulla RTN e un tempo stimato di realizzazione degli stessi sensibilmente maggiore (5 anni) rispetto a quello (90 giorni) previsto nel preventivo relativo alla pratica T0717243;
18. inoltre, il reclamante esclude che la linea elettrica "Santa Filomena" potesse essere già satura al momento in cui è stata presentata la prima richiesta di connessione, relativa all'impianto sito nel Comune di San Fele; infatti, il preventivo T0717243, relativo alla successiva richiesta di connessione per il sito di produzione nel Comune di Bella, prevede una connessione diretta proprio alla linea elettrica "Santa Filomena";
19. il reclamante, quindi, considerata anche la taglia ridotta dell'impianto di produzione (60 kW), afferma che la sproporzione, della soluzione di connessione individuata dal gestore nel preventivo T0717195 corrisponda, di fatto, ad un rifiuto di connessione;
20. inoltre, nella propria nota del 17 maggio 2015, il reclamante evidenzia ulteriori profili di violazione del TICA nella condotta del gestore. In particolare, secondo il reclamante:
  - a) in relazione alla pratica T0717243, il gestore avrebbe inviato il preventivo dopo 32 giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta di connessione, in violazione dell'articolo 7, comma 1, del TICA, ai sensi del quale il "tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione" per potenze in immissione richieste fino a 100 kW è pari, al massimo, a 20 giorni lavorativi. Secondo il reclamante, l'aumento, comunicato dal gestore, pari a 15 giorni lavorativi del "tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione", previsto dal medesimo comma 1 dell'articolo 7 del TICA, non sarebbe applicabile alla pratica T0717243, in quanto il relativo preventivo di connessione non prevede "la realizzazione, il rifacimento, l'adeguamento o il potenziamento di linee elettriche a livelli di tensione superiori al livello di tensione a cui è erogato il servizio di connessione" (articolo 7, comma 1, del TICA);

- b) in relazione alla pratica T0717195, il gestore non avrebbe comunicato al reclamante, come previsto all'articolo 7, comma 1, del TICA, il prolungamento del tempo di messa a disposizione del preventivo entro 20 giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta di connessione; a sostegno di tale doglianza, il reclamante evidenzia la circostanza che, come dichiarato dal gestore stesso nella nota del 6 maggio 2015, la procedura di valutazione della richiesta di connessione è stata avviata in data 17 luglio 2014, decorsi quindi 29 giorni lavorativi dalla data di ricezione dell'istanza di connessione.

#### **ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE**

21. Il gestore afferma che la soluzione di connessione fornita nel preventivo T0717195 risulta coerente con il criterio del minimo tecnico previsto dal TICA, tenuto conto dell'assetto della rete esistente al momento dell'elaborazione di tale preventivo;
22. inoltre, il gestore, rispondendo alla richiesta di informazioni dell'Autorità del 21 aprile 2015, ha chiarito che le richieste di connessione identificate dai codici T0717243 e T0717195, pur essendo pervenute entrambe in data 6 giugno 2014, "ricadevano in aree di competenza di due Unità Operative diverse"; pertanto, le suddette richieste "sono state esaminate in tempi differenti anche in considerazione del relativo carico di lavoro";
23. nel dettaglio, il gestore afferma che le pratiche T0717243 e T0717195 sono state esaminate rispettivamente in data 17 giugno 2014 e 17 luglio 2014;
24. inoltre, il gestore precisa che, al momento dell'esame della pratica T0717243, la soluzione tecnica minima risultava essere la connessione dell'impianto alla linea MT "S. Filomena", mediante la costruzione di una nuova cabina di trasformazione MT/BT e la realizzazione del relativo raccordo MT e di un tratto di rete BT; invece, a distanza di un mese, al momento cioè di avvio della procedura di valutazione della pratica T0717195, la semisbarra della CP Atella, sulla quale si attesta la linea MT "S. Filomena", non era in grado di accogliere altre richieste di connessione a causa del superamento del valore limite della corrente di guasto monofase a terra. Pertanto, l'unica soluzione tecnica minima possibile era quella riportata nel preventivo emesso il 22 luglio 2014, consistente nella realizzazione di una nuova cabina di trasformazione MT/BT e di una linea MT derivata da una nuova CP, anch'essa da realizzare *ex novo*;
25. inoltre, il gestore precisa come la richiesta di modifica del preventivo T0717195, presentata dal reclamante ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del TICA, abbia comportato una nuova valutazione della situazione della rete ai fini dell'elaborazione di una nuova soluzione di connessione; in data 12 novembre 2014, il gestore ha pertanto inviato al reclamante un nuovo preventivo di connessione contenente una soluzione di connessione semplificata rispetto a quella originaria;

26. in particolare, il gestore evidenzia come la liberatasi potenza disponibile sulla CP Baragiano, satura all'epoca della valutazione del primo preventivo, ha reso possibile connettere l'impianto di produzione sull'esistente linea MT "Bella Cimitero"; il gestore rileva altresì che i tempi di realizzazione della nuova soluzione di connessione individuata per la pratica T0717195, rettificata con una lettera inviata al reclamante il 22 gennaio 2015, sono pari a 108 giorni lavorativi, e quindi *"sostanzialmente simili a quelli previsti per la realizzazione della connessione nel preventivo relativo alla pratica T0717243 (90 giorni lavorativi)"*;
27. secondo il gestore, quindi, sarebbe priva di fondamento la contestazione del reclamante circa i diversi tempi di realizzazione delle soluzioni di connessione indicate nei due preventivi originariamente emessi T0717195 e T0717243, in quanto, a seguito della sopracitata modifica del preventivo T0717195, sono venute meno le sostanziali differenze esistenti tra le soluzioni di connessione;
28. pertanto, il gestore ritiene che il reclamo debba essere archiviato ai sensi dell'articolo 3, comma 9, della Disciplina.

#### **VALUTAZIONE DEL RECLAMO**

29. In via preliminare, con riguardo alla richiesta avanzata dal gestore, di archiviazione del reclamo ex articolo 3, comma 9, della Disciplina, si rileva come la circostanza per cui la richiesta di modifica del preventivo presentata dal reclamante in data 24 settembre 2014 ha consentito al gestore di emettere un nuovo preventivo, riducendo la complessità della soluzione tecnica di connessione e allineando i tempi di realizzazione delle opere di rete a quelli previsti nel preventivo T0717243, non determini il venir meno del pregiudizio subito dal reclamante. Infatti, come emerge dall'esame della documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria, il reclamante, con riferimento all'istanza di connessione relativa al sito di produzione ubicato nel Comune di San Fele (PZ) oggetto della presente controversia, avrebbe dovuto ottenere, fin da subito, un preventivo che prevedesse una connessione alla esistente linea elettrica "Santa Filomena". Inoltre, la soluzione di connessione ottenuta a seguito della predetta richiesta di modifica del preventivo appare senz'altro più complessa rispetto a quella che il gestore avrebbe potuto emettere se avesse correttamente dato seguito alla richiesta di connessione oggetto della controversia *de qua*.
30. Nel merito, Enel Distribuzione, al fine di giustificare la rilevante diversità esistente tra le soluzioni tecniche di connessione individuate nei preventivi di connessione T0717195 e T0717243, relativi a impianti eolici, di pari potenza (60 kW), ubicati nei pressi della linea elettrica MT "S. Filomena" a una distanza di circa 250 m l'uno dall'altro, ha dichiarato di aver "esaminato" le due richieste di connessione, entrambe ricevute dal "Portale Produttori" in data 6 giugno 2014, a distanza di un mese l'una dall'altra;
31. in particolare, il gestore ha dichiarato di aver esaminato la richiesta di connessione prevenuta alle ore 10:02 (pratica T0717195) il 17 luglio 2014 e

- l'istanza ricevuta alle 14:24 (pratica T0717243) il 17 giugno 2014, quindi, rispettivamente, 41 giorni e 11 giorni dopo il 6 giugno 2014, data di presentazione delle richieste di connessione;
32. pertanto, in relazione alla pratica di connessione oggetto della presente controversia, il gestore ha tenuto conto dell'assetto della propria rete esistente alla data in cui - 17 luglio 2014 - la relativa richiesta di connessione è stata esaminata; visto che, nel lasso di tempo intercorrente tra l'esame della richiesta T0717243 e l'esame della richiesta T0717195, il gestore ha frattanto esaminato altre pratiche di connessione e individuato per esse soluzioni di connessione sulla linea "S. Filomena", la rete del gestore risultava, alla data del 17 luglio 2014, virtualmente saturata;
  33. dalle risposte fornite dal gestore alla richiesta di informazioni dell'8 maggio 2015, in ordine alle tempistiche con cui sono state evase le richieste di connessione che hanno causato la saturazione della rete nel periodo compreso tra il 17 giugno 2014 e il 17 luglio 2014 (date in cui sono state valutate rispettivamente le pratiche T0717243 e T0717195), risulta che 6 istanze di connessione, pervenute successivamente al 6 giugno 2014, sono state esaminate dal gestore prima della pratica T0717195. La mancanza di un razionale ordine di valutazione delle pratiche ha fatto sì che le soluzioni tecniche di connessione individuate con riferimento alle prime 5 delle suddette 6 richieste di connessione - esaminate in un momento in cui la saturazione della rete del gestore non era stata raggiunta - fossero più semplici rispetto alla soluzione contenuta nel preventivo T0717195 e richiedessero, dunque, un tempo di realizzazione decisamente inferiore rispetto a quest'ultimo;
  34. ciò premesso, è evidente che l'ordine non razionale con cui il gestore ha preso in esame le diverse richieste di connessione ha di fatto penalizzato il reclamante in termini di ingiustificato aumento del grado di complessità della soluzione di connessione nonché dei tempi necessari alla sua realizzazione. Invero il TICA, nel fissare i termini massimi per la messa a disposizione di un preventivo di connessione, non definisce le tempistiche entro cui il gestore di rete è tenuto a esaminare le istanze di connessione pervenute; nondimeno, la condotta del gestore di rete, anche in considerazione del proprio ruolo di concessionario del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica, deve essere improntata ai principi di ragionevolezza, trasparenza e imparzialità nella gestione dei procedimenti di connessione alla rete, nonché al fondamentale principio di affidamento. Principi, quelli appena richiamati, cui non risulta, almeno nel caso di specie, essersi conformato il comportamento del gestore, come emerge dal fatto che pratiche di connessione, affidate a "*Unità Operative diverse*", sono state, per stessa ammissione del gestore, "*esaminate in tempi differenti anche in considerazione del relativo carico di lavoro*", a prescindere, dunque, dalla data di ricezione della richiesta, e senza alcun coordinamento interno volto ad assicurare il rispetto del principio del *first come first served*.
  35. Nella specie, in applicazione dei suddetti principi, il gestore, nella predisposizione dei preventivi di connessione, avrebbe dovuto ragionevolmente

- assegnare la capacità di rete seguendo l'ordine di ricezione delle domande di connessione, a maggior ragione in una situazione di criticità della rete che comporta la scarsità della risorsa disponibile;
36. dall'esame dei dati forniti dal gestore stesso, risulta, invece, che alcuni soggetti richiedenti la connessione, pur avendo presentato istanza di connessione successivamente a quella del reclamante, hanno usufruito di soluzioni di connessione più semplici rispetto alla soluzione indicata nel preventivo T0717195, in quanto elaborate in un momento antecedente rispetto a quest'ultima, con riferimento, pertanto, a un assetto di rete non ancora saturo;
  37. se il gestore, nell'elaborazione dei preventivi, avesse tenuto conto, invece, dell'ordine temporale di ricezione delle richieste di connessione, il preventivo T0717195 sarebbe stato predisposto facendo riferimento a un assetto della rete non ancora giunto a saturazione, e il reclamante avrebbe potuto pertanto disporre di una soluzione di connessione molto più semplice e realizzabile in tempi relativamente contenuti, analoga, quindi, alla soluzione individuata nel preventivo di connessione T0717243;
  38. invece, l'inspiegabile sovvertimento, da parte del gestore, dell'ordine di assegnazione della capacità di rete, attribuita senza seguire l'ordine cronologico di ricezione delle richieste di connessione, ha fatto sì che la soluzione di connessione indicata nel preventivo del 22 luglio 2014, relativo alla pratica T0717195, non costituisca la soluzione tecnica minima ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera jj), del TICA;
  39. peraltro, non risulta improntata a criteri di razionalità ed efficienza neanche la tempistica con cui il gestore ha messo a disposizione i preventivi di connessione T0717195 e T0717243. Infatti, il preventivo T0717243, elaborato a partire dal 17 giugno 2014 e contenente una soluzione di connessione relativamente semplice, è stato inviato al reclamante dopo 25 giorni lavorativi; il preventivo T0717195, elaborato a partire dal 17 luglio 2014 e contenente una soluzione di connessione molto più complessa, è stato inviato, invece, dopo soli 3 giorni lavorativi;
  40. inoltre, in relazione alla pratica di connessione T0717195, il gestore, in violazione dell'articolo 7, comma 1, del TICA, non ha comunicato al reclamante l'aumento di 15 giorni lavorativi del "tempo di messa a disposizione del preventivo", nei termini previsti nel citato articolo (cfr. punto 10, lettera b)

## **DELIBERA**

1. di accogliere il reclamo presentato dalla Lucon S.r.l. nei confronti di Enel Distribuzione S.p.A., accertando:
  - a) che la soluzione tecnica di connessione indicata da Enel Distribuzione S.p.A. nel preventivo del 22 luglio 2014, relativo alla pratica T0717195, non costituisce la soluzione tecnica minima ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera jj), del TICA;

- b) la violazione, da parte di Enel Distribuzione S.p.A., dell'articolo 7, comma 1, del TICA, nella parte in cui prevede che il gestore comunichi al richiedente la connessione l'incremento di 15 giorni lavorativi del "*tempo di messa a disposizione del preventivo*";
- 2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it), fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, dell'Allegato A alla deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

4 giugno 2015

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*